

All'articolo 16:

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. Sono considerati validi i rinnovi degli organi degli ordini professionali, le cui operazioni di voto erano già in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173 ».

Dopo l'articolo 17 sono inseriti i seguenti:

« ART. 17-bis. (Proroga delle agevolazioni sul gasolio e sul GPL e norme interpretative in materia di metanizzazione). — 1. All'articolo 21, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "30 giugno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003".

2. L'articolo 8, comma 10, lettera c), numero 4), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si interpreta nel senso che l'ente locale adotta una nuova delibera di consiglio solo se è mutata la situazione di non metanizzazione della frazione.

3. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa massima di 25.600.000 euro per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 20.600.000 euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 5.000.000 di euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 17-ter. (Differimento di termini in materia di edilizia residenziale pubblica) —

1. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, e dall'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già differita, da ultimo, dall'articolo 2, comma 7, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è ulteriormente differita al 31 dicembre 2003. La disposizione di cui al presente comma decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il finanziamento degli interventi così attivati è comunque subordinato alle disponibilità esistenti, alla data di ratifica da parte del comune dell'accordo di programma, sullo stanziamento destinato alla realizzazione del programma di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 ».

(A.C. 4102-B — Sezione 6)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1-bis.

(Proroga delle agevolazioni tributarie a favore degli interventi di ristrutturazione edilizia).

Al comma 2, sostituire le parole: 1,5 milioni con le seguenti: 15 milioni.

Conseguentemente, al medesimo comma:

sostituire le parole: 16 milioni con le seguenti: 110 milioni;

sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 100 milioni;

sostituire le parole: parte corrente con le seguenti: conto capitale;

sostituire le parole: Ministero degli affari esteri con le seguenti: medesimo Ministero.

1-bis. 2. Realacci.

ART. 4.

(Norme per la sicurezza degli impianti).

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

4. 1. Grandi.

ART. 5-quater.

(Proroga di interventi in favore del settore agricolo).

Dopo l'articolo 5-quater, aggiungere il seguente:

ART. 5-quinquies. *(Proroga delle agevolazioni tributarie per gli investimenti nella provincia di Brescia)* — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono prorogate, con effetto dal 1° gennaio 2003, fino al secondo periodo di imposta successivo a quello in corso dalla data del 25 ottobre 2001, limitatamente agli investimenti realizzati fino al 31 luglio 2003 in sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi calamitosi dichiarati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 13 agosto 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 24 agosto 2002. Per gli investimenti immobiliari la proroga di cui al primo periodo riguarda quelli realizzati fino al terzo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001 e comunque entro il 31 luglio 2004.

5-quater. 01. Benvenuto, Lettieri, Pistone, Boato, Bressa.

ART. 6.

(Disposizioni in materia di trasporto ferroviario).

Al comma 1-bis, dopo le parole: 29 luglio 1991, aggiungere le seguenti: come

modificate dalla direttiva 2001/12/CE del 26 febbraio 2001.

6. 1. Lettieri, Benvenuto, Pistone, Boato, Bressa.

ART. 7.

(Enti pubblici).

Sopprimere il comma 2-bis.

7. 1. Pistone, Lettieri, Benvenuto, Boato, Bressa.

ART. 8.

(Disposizioni sull'UNIRE).

Sopprimere i commi da 2 a 23.

***8. 8.** Benvenuto, Pistone, Lettieri, Boato, Bressa.

Sopprimere i commi da 2 a 23.

***8. 9.** Mascia, Giordano.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di mettere l'UNIRE nella condizione di poter contare su un flusso finanziario regolare nell'arco dell'anno, il Ministero dell'economia e delle finanze trasferisce ad esso mensilmente una somma pari ad un dodicesimo del suo bilancio di competenza approvato per l'anno di riferimento.

8. 10. Rava, Marcora, Rossiello, Benvenuto, Nannicini, Lettieri, Grandi, Santagata, Cennamo, Pistone, Stradiotto, Boato, Bressa.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: la Cassa depositi e prestiti fino alla fine del comma con le seguenti: nel-

l'anno 2003 l'Istituto per il credito sportivo può deliberare la concessione di un finanziamento a tale ente sotto forma di mutuo decennale di 150 milioni di euro, con oneri a parziale carico del bilancio dello Stato. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde all'Istituto per il credito sportivo, a decorrere dall'anno 2004, un contributo in conto interessi e in quote costanti, pari all'intero onere e comunque nel limite massimo di 3,5 milioni di euro annui.

8. 12. Nannicini, Rava, Benvenuto, Lettieri, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Boato, Bressa.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: all'UNIRE fino a: conversione del presente decreto con le seguenti: alla Cassa depositi e prestiti, a decorrere dall'anno 2004, un contributo in conto interessi e in quote costanti, pari all'intero onere e comunque nel limite massimo di 3,5 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 agosto 2003.

8. 11. Nannicini, Rava, Benvenuto, Lettieri, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Boato, Bressa.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'UNIRE destina una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse di cui al comma 1 a programmi di miglioramento dei centri di incremento ippico, nei quali si prevede l'uso di nuove tecniche e l'impiego di personale specializzato, cui affidare il compito di divulgazione delle attività che prevedono l'utilizzo del cavallo. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dall'incremento al 18 per cento delle ali-

quote d'imposta relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

8. 13. Lettieri, Rava, Benvenuto, Marcora, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Boato, Bressa.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'UNIRE è tenuta a destinare una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse di cui al comma 1 a programmi di ricerca finalizzati alla salvaguardia del patrimonio genetico equino nazionale, in collaborazione con università ed istituti nazionali ed internazionali specializzati nel settore, nonché piani per la salvaguardia delle razze equine ed asinine minacciate di estinzione, redatti con la collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di tutela delle singole razze interessate. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dall'inc-

mento al 18 per cento delle aliquote d'imposta relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

8. 14. Benvenuto, Rava, Marcora, Cennamo, Lettieri, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Rossiello, Santagata, Pinza, Boato, Bressa.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'UNIRE destina una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse di cui al comma 1 a programmi di formazione e specializzazione per operatori delle varie discipline equestri, formati alla cultura del rispetto e del benessere del cavallo e dediti all'attività di ricerca e sperimentazione sui metodi didattici più idonei all'insegnamento dell'arte equestre. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dall'incremento al 18 per cento delle aliquote d'imposta relative ai redditi da capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

8. 16. Marcora, Lettieri, Stradiotto, Pinza, Santagata, Benvenuto, Rava, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Boato, Bressa.

Sostituire i commi da 4 a 10 con i seguenti:

4. Ai concessionari che gestiscono, ai sensi del regolamento emanato a norma dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, il servizio di raccolta delle scommesse relative alle corse dei cavalli e a quelli che gestiscono, ai sensi del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 229, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni le scommesse sulle competizioni svolte sotto il controllo del Coni, è consentito regolare gli importi maturati al 30 giugno 2003 a titolo di quote di prelievo, imposta unica e integrazione al minimo garantito con il versamento, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, del 10 per cento degli interi importi capitali maturati, al netto di eventuali somme versate per gli stessi

titoli, prima del 30 giugno 2003. I residui importi sono ridotti, per tutti i concessionari, del 33,3 per cento e vengono corrisposti in venti semestralità entro il 30 aprile e il 30 ottobre di ciascun anno a partire dal 30 aprile 2004. In conseguenza della dilazione di pagamento non matureranno interessi.

5. Nei confronti dei concessionari che ritardino di oltre 30 giorni il pagamento delle somme maturate a titolo di integrazione al minimo garantito, quote di prelievo ed imposta unica, eventualmente ricalcolata ai sensi dei commi precedenti, saranno attivate, in conformità alle disposizioni contenute negli atti concessori, le procedure di riscossione coattiva dei crediti.

6. Le polizze fideiussorie rilasciate dai concessionari per la raccolta di scommesse ippiche ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione approvata con decreto ministeriale 20 aprile 1999 e le polizze fideiussorie rilasciate dai concessionari per la raccolta di scommesse sportive ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione approvata con decreto ministeriale 7 aprile 1999 costituiscono garanzia anche per l'esatto adempimento di tutti gli obblighi di pagamento derivanti dalle rateizzazioni previste nel presente articolo.

7. È data facoltà ai concessionari come sopra identificati di recedere dalle concessioni comunicando tale intenzione ai rispettivi enti concedenti entro il 30 settembre 2003 versando gli importi maturati per quote di prelievo ed imposta unica, ridotti del 30 per cento, ed il 15 per cento delle integrazioni dei minimi garantiti, senza la corresponsione di interessi e di sanzioni, in sei rate semestrali di pari importo, di cui la prima con scadenza il 30 novembre 2003 e l'ultima con scadenza il 30 novembre 2005.

8. Le polizze fideiussorie rilasciate dai concessionari per la raccolta di scommesse ippiche ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione approvata con decreto ministeriale 20 aprile 1999 e le polizze fideiussorie rilasciate dai concessionari per la raccolta di scommesse sportive ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione appro-

vata con decreto ministeriale 7 aprile 1999 costituiscono garanzia anche per l'esatto adempimento di tutti gli obblighi di pagamento derivanti dalle rateizzazioni previste nel presente articolo.

9. Dal 10 gennaio 2003 e per ciascun anno di durata delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse relative alle corse di cavalli e delle scommesse sugli esiti degli eventi sportivi il corrispettivo minimo comunque dovuto dai concessionari è pari ai prelievi dovuti all'amministrazione concedente sulle scommesse effettivamente accettate nell'anno precedente, incrementato o diminuito, per ciascun anno, dell'aumento o della diminuzione percentuale realizzatasi su base regionale.

10. Il secondo, terzo e quarto periodo del comma 16 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono sostituiti dai seguenti: « Dal 1° gennaio 2003 è disposta la riduzione dell'aliquota unica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, dal 20,20 per cento al 16,80 per cento. Nell'ultimo comma dell'articolo 2 di entrambi i decreti del Ministro delle finanze del 15 febbraio 1999, pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 1999, in materia rispettivamente di rideterminazione delle quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse sportive a favore del CONI e di rideterminazione delle quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse sportive a favore dell'UNIRE, il valore percentuale « 38 per cento » è sostituito da « 33 per cento ». Gli scaglioni precisati nell'ultimo periodo dell'articolo 4 della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse ippiche a totalizzatore ed a quota fissa approvato con decreto del Ministro delle finanze del 20 aprile 1999, a cui fa riferimento anche l'articolo 5 della convenzione tipo per accedere alle concessioni per l'esercizio delle scommesse sportive, approvata con decreto del Ministro delle finanze del 19 giugno 1998, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 24 giugno 1998, sono sostituiti dai seguenti: a) 44

per cento fino a euro 2.000.000 di incasso lordo; b) 37 per cento da euro 2.000.001 fino a euro 4.000.000 di incasso lordo; c) 34,20 per cento da euro 4.000.001 fino a euro 8.000.000 di incasso lordo; d) 30,40 per cento oltre euro 8.000.000 di incasso lordo. È ridotta al 22,5 per cento l'aliquota dell'imposta unica di cui al citato articolo 4, comma 1, lettera b, numero 1 del decreto legislativo n. 504 del 1998. Nell'azione dei provvedimenti di cui al presente comma è comunque garantito il mantenimento della percentuale media complessiva destinata al CONI e all'UNIRE, vigente al 1° gennaio 2003.»

8. 17. Ruggeri, Marcora, Rava, Lettieri, Benvenuto, Rossiello, Nannicini, Grandi, Cennamo, Boato, Bressa.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: calcolati fino a: primaria con le seguenti: , anche per il periodo pregresso, calcolati al tasso legale vigente.

8. 1. Sergio Rossi.

Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il mancato versamento delle rate nei termini previsti comporta l'automatica ed immediata decadenza della concessione.

8. 18. Benvenuto, Lettieri, Pistone, Boato, Bressa.

Al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: costituiscono garanzia con le seguenti: sono integrate per costituire garanzia.

8. 2. Sergio Rossi.

Al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: presente comma con le seguenti: presente articolo.

8. 3. Sergio Rossi.

Al comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole da: eventualmente ricalcolate fino alla fine del comma con le seguenti: ricalcolate ai sensi dei commi precedenti, sono attivate, in conformità alle disposizioni contenute negli atti concessori, le procedure di riscossione coattiva dei crediti. Le polizze fideiussorie rilasciate dai concessionari per la raccolta di scommesse ipiche, ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione approvata con decreto ministeriale 20 aprile 1999, e le polizze fideiussorie rilasciate dai concessionari per la raccolta di scommesse sportive, ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione approvata con decreto ministeriale 7 aprile 1999, costituiscono garanzia anche per l'esatto adempimento di tutti gli obblighi di pagamento derivanti dalle rateizzazioni previste nel presente articolo.

8. 19. Ruggeri, Marcora, Rava, Lettieri, Benvenuto, Rossiello, Santagata, Nannicini, Grandi, Cennamo, Boato, Bressa.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le agenzie che hanno aderito ai sensi del comma 3 devono, a titolo di garanzia, sottoscrivere presso una banca, a favore del Ministero dell'economia e delle finanze, una fideiussione d'incasso immediato di importo pari agli importi rateizzati, sia a titolo di prelievo, sia a titolo di imposta unica, sia, se dovuto, a titolo di minimo garantito.

8. 20. Lettieri, Rava, Marcora, Rossiello, Benvenuto, Nannicini, Grandi, Santagata, Cennamo, Pistone, Pinza, Battaglia, Stradiotto, Boato, Bressa.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. È data facoltà ai concessionari di recedere dalle concessioni comunicando tale intenzione ai rispettivi enti concedenti entro il 30 settembre 2003, versando gli importi maturati per quote di prelievo ed imposta unica ridotti del 30 per cento ed il 15 per cento delle integrazioni dei

minimi garantiti, senza la corresponsione di interessi e di sanzioni, in sei rate semestrali di pari importo, di cui la prima con scadenza il 30 novembre 2003 e l'ultima con scadenza il 30 novembre 2005. Le polizze fideiussorie rilasciate dai concessionari per la raccolta di scommesse ippiche, ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione approvata con decreto ministeriale 20 aprile 1999, e le polizze fideiussorie rilasciate dai concessionari per la raccolta di scommesse sportive, ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione approvata con decreto ministeriale 7 aprile 1999, costituiscono garanzia anche per l'esatto adempimento di tutti gli obblighi di pagamento derivanti dalle rateizzazioni previste nel presente articolo.

8. 21. Marcora, Rava, Lettieri, Benvenuto, Rossiello, Santagata, Nannicini, Grandi, Cennamo, Pistone, Ruggeri, Boato, Bressa.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: al comma 6 con le seguenti: ai commi 5 e 6.

8. 4. Sergio Rossi.

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: del comma 5 con le seguenti: dei commi 5 e 6.

8. 5. Sergio Rossi.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Il puntuale pagamento delle somme dovute, a norma dei commi 5, 6 e 7, per capitale ed interessi, deve essere garantito da fideiussione di primaria banca, escutibile a prima richiesta.

8. 33. Lettieri, Benvenuto, Battaglia, Nannicini, Santagata, Pistone, Pinza, Grandi, Boato, Bressa.

Sopprimere il comma 8.

8. 22. Marcora, Rava, Lettieri, Benvenuto, Rossiello, Santagata, Nannicini, Grandi, Cennamo, Boato, Bressa.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Dal 1° gennaio 2004, sia le future agenzie di nuova istituzione, da ubicare in comuni attualmente sprovvisti, sia quelle subentranti a qualunque titolo a preesistenti agenzie, passano dal sistema concessionario a quello autorizzato.

Conseguentemente, al comma 9:

dopo la parola: concessioni aggiungere le seguenti: o delle autorizzazioni;

dopo la parola: concessionari aggiungere le seguenti: o dagli autorizzati.

8. 23. Rava, Marcora, Rossiello, Benvenuto, Nannicini, Lettieri, Grandi, Santagata, Cennamo, Boato, Bressa.

Al comma 9, dopo le parole: corse dei cavalli aggiungere le seguenti: e delle scommesse sugli esiti degli eventi sportivi.

8. 24. Marcora, Rava, Lettieri, Benvenuto, Rossiello, Santagata, Nannicini, Grandi, Cennamo, Boato, Bressa.

Al comma 9, dopo la parola: incrementato aggiungere le seguenti: o diminuito.

8. 25. Marcora, Rava, Lettieri, Benvenuto, Rossiello, Santagata, Nannicini, Grandi, Cennamo, Boato, Bressa.

Al comma 9, dopo la parola: aumento aggiungere le seguenti: o della diminuzione.

8. 26. Marcora, Rava, Lettieri, Benvenuto, Rossiello, Santagata, Nannicini, Grandi, Cennamo, Boato, Bressa.

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta fermo per il concessionario il diritto di optare per il mantenimento del minimo garantito dal proprio contratto di concessione.

8. 6. Sergio Rossi.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Le agenzie operanti sia per concessione che per autorizzazione devono, a titolo di garanzia, sottoscrivere presso una banca, a favore del Ministero dell'economia e delle finanze, una fideiussione di incasso immediato, di importo pari a due dodicesimi del minimo garantito. In caso di irregolarità nei rapporti contrattuali, tale fideiussione viene immediatamente incassata e l'agenzia è messa nelle condizioni di non più operare.

8. 27. Lettieri, Battaglia, Rava, Marcora, Rossiello, Benvenuto, Nannicini, Grandi, Santagata, Cennamo, Pistone, Boato, Bressa.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. La quota percentuale del bilancio dell'UNIRE da destinare al monte-premi deve essere pari al 45 per cento, in modo da costituire incentivo per gli allevatori.

8. 28. Marcora, Rava, Rossiello, Benvenuto, Nannicini, Lettieri, Grandi, Santagata, Cennamo, Boato, Bressa.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. L'imposta unica, relativa al secondo semestre 2001, sospesa con decreto ministeriale 28 maggio 2001, può essere definita, su richiesta dei concessionari, mediante la presentazione di dichiara-

zione integrativa. La definizione avviene con il pagamento di un importo pari al 30 per cento delle somme non versate.

8. 32. Nannicini.

Sopprimere il comma 14.

8. 7. Sergio Rossi.

Al comma 15, primo periodo, dopo le parole: Ministro delle politiche agricole e forestali aggiungere le seguenti: , d'intesa con le regioni.

8. 29. Rava, Marcora, Rossiello, Benvenuto, Nannicini, Lettieri, Grandi, Santagata, Cennamo, Pistone, Pinza, Boato, Bressa.

Al comma 16, lettera b), capoverso, dopo le parole: quelle istituite e regolate aggiungere le seguenti: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

8. 30. Benvenuto, Rava, Cennamo, Lettieri, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Santagata, Pinza, Stradiotto, Boato, Bressa.

Al comma 18, sostituire le parole: nella gestione con le seguenti: per la gestione.

8. 31. Benvenuto, Rava, Cennamo, Lettieri, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Boato, Bressa.

ART. 8-bis.

(Adempimenti relativi al registro delle imprese).

Sopprimerlo.

8-bis. 1. Benvenuto, Lettieri, Pistone, Boato, Bressa.

ART. 9-bis.

(Proroga di termini per consentire l'adeguamento alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti e nulla osta provvisorio).

Sopprimerlo.

9-bis. 1. Pistone, Benvenuto, Lettieri, Boato, Bressa.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2004 con le seguenti: 31 gennaio 2004.

9-bis. 2. Pistone, Benvenuto, Lettieri, Boato, Bressa.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2004 con le seguenti: 31 marzo 2004.

9-bis. 3. Pistone, Benvenuto, Lettieri, Boato, Bressa.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2004 con le seguenti: 30 giugno 2004.

9-bis. 4. Pistone, Benvenuto, Lettieri, Boato, Bressa.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2004 con le seguenti: 30 settembre 2004.

9-bis. 5. Pistone, Benvenuto, Lettieri, Boato, Bressa.

ART. 16.

(Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali).

Sopprimere il comma 2-bis.

16. 1. Lettieri, Benvenuto, Pistone, Boato, Bressa.

Al comma 2-bis, sostituire le parole da: di entrata in vigore fino alla fine del comma con le seguenti: del 31 dicembre 2001.

16. 2. Benvenuto, Lettieri, Pistone, Boato, Bressa.

Al comma 2-bis, sostituire le parole da: di entrata in vigore fino alla fine del comma con le seguenti: del 28 febbraio 2002.

16. 3. Benvenuto, Lettieri, Pistone, Boato, Bressa.

Al comma 2-bis, sostituire le parole da: di entrata in vigore fino alla fine del comma con le seguenti: del 31 marzo 2002.

16. 4. Benvenuto, Lettieri, Pistone, Boato, Bressa.

Al comma 2-bis, sostituire le parole da: di entrata in vigore fino alla fine del comma con le seguenti: del 30 aprile 2002.

16. 5. Benvenuto, Lettieri, Pistone, Boato, Bressa.

ART. 17-bis.

(Proroga delle agevolazioni sul gasolio e sul GPL e norme interpretative in materia di metanizzazione).

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La presente disposizione si applica anche alle delibere adottate sulla base dell'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

17-bis. 1. Pistone, Lettieri, Benvenuto, Boato, Bressa.

(A.C. 4102-B — Sezione 7)**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE**

Sopprimere il comma 2.

Dis. 1. 1. Pistone, Benvenuto, Lettieri, Boato, Bressa.

Al comma 2, sostituire le parole: altri dodici mesi con le seguenti: altri quattro mesi.

Dis. 1. 2. Benvenuto, Lettieri, Pistone, Boato, Bressa.

Al comma 2, sostituire le parole: altri dodici mesi con le seguenti: altri sei mesi.

Dis. 1. 3. Benvenuto, Lettieri, Pistone, Boato, Bressa.

Al comma 2, sostituire le parole: altri dodici mesi con le seguenti: altri otto mesi.

Dis. 1. 4. Benvenuto, Lettieri, Pistone, Boato, Bressa.

Al comma 2, sostituire le parole: altri dodici mesi con le seguenti: altri nove mesi.

Dis. 1. 5. Benvenuto, Lettieri, Pistone, Boato, Bressa.

Al comma 2, sostituire le parole: altri dodici mesi con le seguenti: altri dieci mesi.

Dis. 1. 6. Benvenuto, Lettieri, Pistone, Boato, Bressa.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Dis. 1. 7. Lettieri, Benvenuto, Pistone, Boato, Bressa.

Sopprimere il comma 4.

Dis. 1. 8. Lettieri, Benvenuto, Pistone, Boato, Bressa.

Al comma 4, sostituire le parole: 31 dicembre 2003 con le seguenti: 15 agosto 2003.

Dis. 1. 9. Lettieri, Benvenuto, Pistone, Boato, Bressa.

Al comma 4, sostituire le parole: 31 dicembre 2003 con le seguenti: 31 agosto 2003.

Dis. 1. 10. Lettieri, Benvenuto, Pistone, Boato, Bressa.

Al comma 4, sostituire le parole: 31 dicembre 2003 con le seguenti: 13 settembre 2003.

Dis. 1. 11. Lettieri, Benvenuto, Pistone, Boato, Bressa.

Al comma 4, sostituire le parole: 31 dicembre 2003 con le seguenti: 30 settembre 2003.

Dis. 1. 12. Lettieri, Benvenuto, Pistone, Boato, Bressa.

Sopprimere il comma 5.

***Dis. 1. 13.** Battaglia, Maura Cossutta, Zanella, Mazzuca Poggiolini, Valpiana, Amici, Bressa, Boato.

Sopprimere il comma 5.

***Dis. 1. 14.** Pistone, Benvenuto, Lettieri.

Al comma 6, dopo le parole: fatti salvi aggiungere le seguenti: tutti.

Dis. 1. 15. Marcora, Rava, Lettieri, Benvenuto, Rossiello, Santangata, Nannicini, Grandi, Cennamo, Boato, Bressa.

Al comma 6, dopo le parole: effetti prodottisi aggiungere le seguenti: , ivi compresa la sospensione dei termini processuali.

Dis. 1. 16. Marcora, Rava, Lettieri, Benvenuto, Rossiello, Santangata, Nannicini, Grandi, Cennamo, Boato, Bressa.

(A.C. 4102-B – Sezione 8)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

l'utilizzo della firma digitale costituisce uno strumento importantissimo di semplificazione dell'attività professionale ed imprenditoriale e di riduzione dei costi per le imprese, stimati a regime in oltre 260 milioni di euro – ogni anno solo per gli adempimenti relativi al registro delle imprese – e i risultati della fase sperimentale sono stati estremamente soddisfacenti;

nel 2003 la predisposizione dei bilanci è stata più difficile del previsto ed ha subito ritardi a causa anche del sovrapporsi degli adempimenti legati al condono;

all'articolo 1, comma 2-*undecies* del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, (AC 4199) il Parlamento ha approvato una norma presentata dal Governo con cui viene prorogata fino al 31 ottobre 2003, in assenza di firma digitale, la facoltà di depositare gli atti nel registro delle imprese in forma cartacea in aggiunta alla modalità telematica;

successivamente il Senato ha introdotto, all'articolo 8-*bis*, del decreto-legge

in esame, la norma che circoscrive solo per alcuni atti (i bilanci, la nomina e revoca di amministratori e la nomina e cessazione dell'ufficio di sindaco) la facoltà di deposito in forma cartacea e telematica, e introdotto anche il differimento al 31 ottobre 2003 del termine per il deposito dei bilanci previsto dall'articolo 2435 del Codice civile;

tale norma ha assorbito quella approvata nell'AC 4199, chiarendo e precisando che i bilanci potranno essere depositati in forma cartacea o telematica entro il 31 ottobre 2003, indipendentemente dalla data della loro approvazione;

il provvedimento non entrerà in vigore entro il 30 luglio, quindi si pone la questione dell'applicazione delle sanzioni per quei bilanci approvati entro il 30 giugno che, secondo le disposizioni vigenti, dovrebbero essere depositati obbligatoriamente entro il 30 luglio,

impegna il Governo

a porre in essere tutti gli strumenti necessari per chiarire che:

a seguito dell'entrata in vigore di tale norma, non sono sanzionabili i comportamenti delle imprese che depositeranno i bilanci oltre il 30 luglio e prima dell'entrata in vigore della norma di proroga;

la facoltà del deposito si riferisce solo agli articoli 2383, 2400 e 2435 del codice civile.

9/4102-B/1. Cozzi, Collé.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 5-*ter* del decreto-legge in esame prevede la proroga delle agevolazioni tributarie per gli investimenti nella regione Piemonte, disponendo l'applicazione, fino al secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, dei benefici fiscali di cui

alla legge Tremonti-*bis*, limitatamente alle sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi sismici dell'11 aprile 2003, mentre per gli investimenti immobiliari la proroga è estesa al 31 luglio 2004;

le disposizioni in esame, adottate al fine di tenere conto della particolare situazione in cui versano le attività produttive, con particolare riferimento al patrimonio immobiliare, di quella parte del territorio dello Stato interessato dagli eventi sismici citati, sono di apprezzabile utilità;

è necessario assicurare che il riconoscimento di detti benefici avvenga comunque, nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione della Commissione delle Comunità europee,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa e provvedimento necessario ad assicurare quanto in premessa.

9/4102-B/2. Gianfranco Conte.

La Camera,

premessi che:

la società Stretto di Messina S.p.a. opera attivamente per il progetto « Ponte sullo stretto » nel rispetto delle varie fasi previste e soprattutto dei tempi preventivati;

la stessa società ha consegnato il 16 gennaio 2003 il progetto preliminare corredato da uno studio di impatto ambientale e dagli elaborati per la localizzazione urbanistica agli organismi istituzionali competenti;

si è dato così il via libera alle procedure previste dalla « legge obiettivo » che si dovevano concludere entro sei mesi e, pertanto, entro il 15 luglio 2003 si doveva procedere all'approvazione da parte del CIPE;

il CIPE, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 190 del 2002, decide con il consenso dei presidenti delle regioni interessate che a loro volta si pronunciano sentiti i comuni interessati;

la regione Sicilia ha espresso attraverso l'assessorato al territorio due pareri, il primo di natura urbanistica e il secondo come verifica di impatto ambientale, apportando in entrambi i casi rilievi alla progettazione preliminare;

l'amministrazione comunale di Messina ha ricevuto, trasmessa dall'assessorato regionale all'ambiente e territorio in data 4 marzo 2003, una nota in cui si invitava la società Stretto di Messina ad inoltrare un progetto preliminare per il parere dell'amministrazione comunale da emettersi entro trenta giorni dal ricevimento del progetto;

nei primi giorni del mese di aprile subentrava la campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale di Messina per il voto del 2 maggio 2003;

a fine giugno si è insediato il nuovo Consiglio comunale che di fatto ha cominciato ad operare solo ai primi di luglio a seguito della elezione delle cariche in seno al Consiglio e alla Giunta;

la relazione dell'ufficio tecnico urbanistico redatta dal Dipartimento politica del territorio del comune di Messina ha individuato degli accorgimenti importanti alla progettazione preliminare avendo accertato nel merito una lacunosa definizione di tutte quelle opere chiamate compensative e non meglio definite tra le opere funzionali alla realizzazione del ponte sullo stretto di Messina;

si ritiene imprescindibile una completa e corretta definizione delle osservazioni, integrazioni, lavori compensativi e migliorie per rendere funzionale il progetto del ponte e una corretta integrazione e salvaguardia del territorio della città di

Messina esposta a disagi durante la realizzazione degli stessi,

impegna il Governo

ad autorizzare una proroga dei tempi previsti per l'amministrazione comunale di Messina, con lo slittamento del punto dall'ordine del giorno della seduta del CIPE del prossimo 8 agosto;

a prorogare al 30 settembre 2003 il termine per la predisposizione di un atto deliberativo vista la rilevanza dell'opera infrastrutturale;

a prevedere un pacchetto di opere per la città di Messina da includersi nell'appalto per il ponte prevedendone adeguata copertura economica.

9/4102-B/**3**. Burtone, Finocchiaro, Lumia, Enzo Bianco.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 4102-B, di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali,

impegna il Governo

a destinare risorse a programmi di miglioramento dei centri di incremento ippico, cui affidare il compito di divulgazione delle attività che prevedono l'utilizzo del cavallo.

9/4102-B/**4**. Rava, Marcora.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 4102-B, di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali,

impegna il Governo

a considerare quali strutture territoriali dell'Associazione italiana allevatori, ai fini della gestione dell'anagrafe equina, anche le Associazioni regionali allevatori (ARA), oltre alle già richiamate Associazioni provinciali allevatori (APA).

9/4102-B/**5**. Marcora, Rava.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 4102-B, di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali,

impegna il Governo

ad adottare un provvedimento nel quale si specifichi che i piani di salvaguardia di cui all'articolo 8, comma 3, si riferiscono alle razze e popolazioni di equidi autoctone italiane minacciate di estinzione.

9/4102-B/**6**. Rossiello, Marcora, Rava.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 4102-B, di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali,

impegna il Governo

a determinare in 335 unità la dotazione organica dell'UNIRE e degli enti tecnici incorporati, nonché di consentire all'UNIRE l'assunzione di personale, nei limiti di tale dotazione organica, previo esperimento delle procedure di mobilità.

9/4102-B/**7**. Marinello, Ricciuti, Masini.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 4102-B, di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali,

impegna il Governo

a determinare in 335 unità la dotazione organica dell'UNIRE e degli enti tecnici

incorporati, nonché di consentire all'UNIRE l'assunzione di personale, nei limiti di tale dotazione organica, previo esperimento delle procedure di mobilità.

9/4102-B/**8**. Masini, Marinello, Jacini, Ricciuti.

La Camera,

considerata la situazione dei territori interessati dagli eventi calamitosi dell'agosto 2002 individuati dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 13 agosto 2002,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001 n. 383, siano prorogate fino al secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, limitatamente agli investimenti realizzati fino al 31 luglio 2003 in sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi calamitosi dichiarati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 13 agosto 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 24 agosto 2002; per gli investimenti immobiliari la proroga riguarda quelli realizzati fino al terzo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001 e comunque entro il 31 luglio 2004.

9/4102-B/**9**. Paroli, Saglia, Cè, Riccardo Conti.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 4102-B, « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali,

impegna il Governo

a fare in modo che il Ministero dell'economia e delle finanze assicuri all'UNIRE un flusso finanziario regolare nell'arco dell'anno.

9/4102-B/**10**. Jacini.

La Camera,

rilevato come a partire dal 1999, per effetto dell'andamento instabile dei prezzi dei prodotti petroliferi imputabile alla congiuntura internazionale, si siano succeduti, in modo frammentario e talvolta disordinato, una serie di interventi di proroga delle agevolazioni in materia di accisa sugli oli minerali;

considerato come l'articolo 17-*bis* del decreto legge n. 147 del 2003 abbia disposto l'ulteriore proroga, sino al 31 dicembre 2003, dell'agevolazione sul gasolio e sul GPL di cui all'articolo 21, comma 3, della legge finanziaria per il 2003;

constatata l'esigenza, ormai imprescindibile, di definire un quadro certo e stabile dell'imposizione sugli oli minerali, garantendo, segnatamente, un regime fiscale agevolato diretto a favorire i combustibili a basso impatto ambientale, nonché a favorire le aree climaticamente svantaggiate, anche al fine di eliminare gli squilibri fiscali esistenti tra le diverse zone del Paese, così come previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera *b*), della legge 7 aprile 2003, n. 80, recante la delega al Governo per la riforma fiscale statale;

impegna il Governo

a prorogare al 31 dicembre 2003 le misure agevolative, scadute il 30 giugno 2003, di cui all'articolo 21, commi 1, 2, 4 e 5, della legge n. 289 del 2002, provvedendo altresì, già nell'ambito della prossima manovra di bilancio e in attesa dell'esercizio della delega per la riforma del sistema dell'accisa, a definire un regime agevolativo a carattere permanente finalizzato a stabilizzare, in conformità con la disciplina comunitaria, il quadro impositivo del set-

tore energetico e in particolare quello degli oli minerali, secondo criteri di sostenibilità ambientale.

9/4102-B/**11**. Fluvi, Benvenuto.

La Camera,

nel corso della discussione del disegno di legge n. 4102-B, di conversione del decreto-legge n. 147 del 2003,

impegna il Governo

ad assumere tutte le opportune iniziative per prorogare l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 383 del 2001 fino al 31 dicembre 2001, limitatamente agli investimenti realizzati entro il 31 luglio 2003 in sedi operative ubicate nei comuni della provincia di Brescia interessati dagli eventi calamitosi dichiarati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 13 agosto 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 24 agosto 2002.

9/4102-B/**12**. Tolotti, Delbono, Benvenuto, Lettieri, Pistone, Boato, Bressa.

La Camera,

nel corso della discussione del disegno di legge n. 4102-B, di conversione del decreto-legge n. 147 del 2003,

impegna il Governo

a definire le linee guida ed i principi di cui all'articolo 8, comma 15, acquisendo in materia l'intesa delle regioni.

9/4102-B/**13**. Borrelli, Rava, Marcora, Rossiello, Benvenuto, Nannicini, Lettieri, Grandi, Santagata, Cennamo, Pistone, Pinza, Boato, Bressa.

La Camera,

nel corso della discussione del disegno di legge n. 4102-B, di conversione del decreto-legge n. 147 del 2003,

impegna il Governo

ad interpretare le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 8 nel senso che le garanzie fidejussorie ivi previste devono essere acquisite da primarie banche e devono essere escusse a prima richiesta in caso di mancato o di ritardato pagamento delle somme dovute ovvero dai concessionari, ovvero di decadenza dalla concessione.

9/4102-B/**14**. Benvenuto, Lettieri, Battaglia, Nannicini, Santagata, Pistone, Pinza, Grandi, Boato, Bressa.

La Camera,

nel corso della discussione del disegno di legge n. 4102-B, di conversione del decreto-legge n. 147 del 2003,

impegna il Governo

ad adottare tutte le necessarie iniziative, anche di carattere normativo, volte a prevedere che gli altri soggetti finanziatori delle società di progetto concessionarie o contraenti generali, di cui all'articolo 9, comma 1, della legge n. 166 del 2002, come modificato dall'articolo 1, comma 3, del disegno di legge in esame, debbano essere iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

9/4102-B/**15**. Lettieri, Benvenuto, Pistone, Boato, Bressa.

La Camera,

nel corso della discussione del disegno di legge n. 4102-B, di conversione del decreto-legge n. 147 del 2003,

impegna il Governo

ad assumere tutte le necessarie iniziative al fine di prevedere la destinazione di una quota pari ai 10 per cento delle risorse finanziarie attribuite all'UNIRE ai sensi

dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge, per avviare programmi di miglioramento dei centri di incremento ippico, prevedendo l'uso di nuove tecniche e l'impiego di personale specializzato, cui affidare il compito di divulgare le attività che prevedono l'utilizzo del cavallo.

9/4102-B/**16**. Sedioli, Marcora, Lettieri, Rava, Rossiello, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Boato, Bressa.

La Camera,

nel corso della discussione del disegno di legge n. 4102-8, di conversione del decreto-legge n. 147 del 2003,

impegna il Governo

ad attuare tutte le necessarie iniziative atte a prevedere che, le somme maturate a titolo di integrazione al minimo garantito, di quote di prelievo e di imposta unica sono ricalcolate ai sensi dei commi 5 e 6 dell'articolo 8 del decreto-legge e che le polizze fidejussorie rilasciate dai concessionari per la raccolta di scommesse ippiche ai sensi dell'articolo 7 della convenzione approvata con decreto ministeriale 20 aprile 1999, nonché le polizze fidejussorie rilasciate dai concessionari per la raccolta di scommesse sportive ai sensi

dell'articolo 8 della convenzione approvata con decreto ministeriale 7 aprile 1999 costituiscono garanzia per l'esatto adempimento di tutti gli obblighi di pagamento derivanti dalle rateizzazioni previste dall'articolo 8 del medesimo decreto-legge.

9/4102-B/**17**. Ruggeri, Rava, Nannicini, Santagata, Cennamo, Pistone, Pinza, Battaglia, Stradiotto, Boato, Bressa.

La Camera,

premesso che:

le agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni hanno prodotto risultati positivi per la riqualificazione del patrimonio edilizio, per le famiglie, per le imprese, per l'occupazione, per lo stesso bilancio dello Stato;

impegna il Governo

a prevedere una ulteriore proroga, con la prossima legge finanziaria, delle agevolazioni IRPEF per le ristrutturazioni edilizia, nonché il ripristino delle agevolazioni IVA (10 per cento);

a prevedere che gli incentivi fiscali per la messa in sicurezza degli edifici, per la loro « qualità ambientale », divengano misure strutturali e permanenti.

9/4102-B/**18**. Vigni, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Sandri.